

# CAMERA DEI DEPUTATI N 1207

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(**MARCORA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**MALFATTI**)

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**ROGNONI**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**MORLINO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**ANDREATTA**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**REVIGLIO**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(**BISAGLIA**)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(**LOMBARDINI**)

E COL MINISTRO DELLA SANITA  
(**ALTISSIMO**)

---

Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti

---

*Presentato il 28 dicembre 1979*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni legislative italiane vigenti in materia di fertilizzanti si basano:

1. — sul regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

2. — sul relativo regolamento di esecuzione (regio decreto 1 luglio 1926, numero 1361);

3. — sulla legge 18 ottobre 1959, n. 945, che modifica ed integra in parte il suddetto regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

Da diversi anni numerose ed insistenti sono state le richieste avanzate, a vari livelli, dalle associazioni di categoria agricole e da quelle industriali per la predisposizione di un complesso di norme che sostituissero quelle poche in vigore, ormai vetuste, obsolete e non più rispondenti alle sempre maggiori esigenze di un settore in fase di continuo sviluppo sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo.

L'occasione per dare l'avvio ad una completa revisione dell'intero settore dei fertilizzanti è stata fornita dalla direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1975 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE del 30 gennaio 1976, n. L. 24, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, che fissa dei termini e delle regole comuni in fatto di produzione e commercializzazione di una parte — concimi minerali allo stato solido — della vasta gamma dei fertilizzanti impiegati in agricoltura.

Tale direttiva doveva essere recepita nella legislazione nazionale degli Stati membri entro 24 mesi dalla data della sua notifica; tale termine è scaduto il 19 dicembre 1977.

La disciplina comunitaria, che ha lo scopo principale di assicurare la libera circolazione dei concimi chimici nella Comunità, si applica ai prodotti commercializzati con l'indicazione « concimi CEE ». Questi, per essere tali, devono rispondere ai criteri stabiliti nella direttiva e nei suoi allegati. Gli elementi principali della disciplina comunitaria riguardano le norme di etichettatura, di imballaggio, di composizione e fabbricazione, nonché le tolleranze ammesse.

Fra l'altro, la direttiva prevede l'istituzione presso la Commissione CEE di un apposito Comitato tecnico per l'adeguamento degli allegati al progresso tecnico scientifico. A tale Comitato è anche demandato il compito di stabilire le modalità per il prelievo dei campioni ed i relativi metodi di analisi comunitari.

L'unito schema di disegno di legge, predisposto da questo Ministero con la collaborazione delle Amministrazioni e delle categorie professionali interessate, si compone di n. 14 articoli e di n. 3 allegati: 1 (1 A, 1 B e 1 C), 2 e 3.

L'articolo 1 classifica i fertilizzanti in concimi e ammendanti.

I concimi, per i quali è consentita la commercializzazione allo stato solido o fluido, sono suddivisi in concimi minerali semplici e composti, organici ed organo-minerali.

Gli ammendanti sono suddivisi in minerali, organici ed organo-minerali.

Le acque reflue degli stabilimenti industriali, dagli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.

Con l'articolo 2 si provvede a dare le definizioni di fertilizzante, concime, ammendante e correttivo, elementi fertilizzanti, titolo ecc.; mentre all'articolo 3 sono indicati gli elementi fertilizzanti ed i rispettivi titoli minimi.

Detto articolo contempla, altresì, la possibilità per gli Organi di vigilanza di con-

trollare, facendo ricorso al metodo di calcolo indicato nell'allegato n. 3, che le tolleranze, previste nello stesso allegato per i vari tipi di fertilizzante, non vengano messe sistematicamente a profitto dai fabbricanti.

Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano rispettivamente i concimi minerali, gli organici e gli organo minerali, nonché le loro principali caratteristiche di composizione, le forme di solubilità degli elementi fertilizzanti e le dichiarazioni da riportare in etichetta.

L'articolo 7 dispone che le indicazioni « concime CEE » e « concime nazionale » o « concime » debbono essere usate unicamente per i prodotti conformi a quelli riportati rispettivamente negli allegati 1 A) e 1 B) e rispondenti ai requisiti ivi previsti. L'attuale normativa comunitaria considera, al momento, « concimi CEE » soltanto i concimi minerali solidi semplici e composti.

Il medesimo articolo stabilisce le norme per l'identificazione e per il controllo delle caratteristiche dei prodotti disciplinati. Si dispone poi che tutti i concimi - CEE e nazionali - dovranno essere identificati ed etichettati secondo le disposizioni riportate nell'allegato 2.

Sono, infine, specificate le indicazioni obbligatorie e facoltative, nonché le modalità secondo le quali le indicazioni stesse dovranno essere riportate sugli imballaggi, sulle etichette o sui documenti di accompagnamento.

E' evidente, pertanto, che un fertilizzante, per poter essere immesso in commercio, dovrà essere conforme ad uno dei tipi

indicati negli allegati alla legge e rispondere alle caratteristiche ivi stabilite.

I metodi di campionamento e di analisi necessari per il controllo dei fertilizzanti sono quelli che vengono adottati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede a recepire anche i relativi metodi adottati in sede CEE.

L'articolo 8 enuncia le norme relative agli ammendanti e correttivi.

L'articolo 9 istituisce una Commissione tecnico-consulativa che avrà il compito di esaminare e di esprimere il proprio parere su particolari questioni attinenti al settore dei fertilizzanti. Essa sarà composta da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia e delle categorie interessate, nonché da esperti qualificati nel settore.

L'articolo 10 dispone, tra l'altro, che la vigilanza per l'applicazione della presente legge sarà espletata dal Ministero dell'agricoltura e foreste, che si avvarrà anche della collaborazione delle Regioni, in armonia con l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

L'articolo 11 fissa le sanzioni amministrative per le violazioni alle diverse disposizioni della nuova legge e dei suoi allegati.

Con gli articoli 12 e 13 vengono abrogate le precedenti norme in contrasto con la presente legge e si specifica che nulla è innovato rispetto a quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

L'articolo 14, infine, fissa i tempi per lo smaltimento delle scorte e per l'adeguamento della produzione alle nuove disposizioni ed indica i termini di entrata in vigore della legge medesima.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Classificazione dei fertilizzanti).*

Il termine « fertilizzante » comprende prodotti minerali, organici e organo-minerali.

I fertilizzanti si dividono in « concimi » ed « ammendanti » e/o « correttivi ».

I « concimi minerali semplici » comprendono i tipi « azotati », « fosfatici » e « potassici ».

I « concimi minerali composti » comprendono i tipi « azoto-fosfatici (NP) », « azoto-potassici (NK) », « fosfo-potassici (PK) » e « azoto-fosfo-potassici (NPK) ».

I concimi minerali semplici e composti possono presentarsi allo stato solido o fluido.

I « concimi organici » comprendono i tipi « azotati » e « azoto-fosfatici (NP) ».

I « concimi organo-minerali » comprendono i tipi « azotati », « azoto-fosfatici (NP) », « azoto-potassici (NK) » e « azoto-fosfo-potassici (NPK) ».

I concimi organici e organo-minerali possono presentarsi allo stato solido o fluido.

Gli ammendanti » e/o « correttivi » possono essere minerali, organici e organo-minerali.

Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. - *Fertilizzante.*

Per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi e/o per le sue peculiari caratteristiche chimico-fisiche, contribuisce al mi-

glioramento della fertilità del terreno agrario e/o al nutrimento delle specie vegetali coltivate. Il termine fertilizzante non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare concimi o ammendanti e correttivi.

## 2. - *Concime.*

Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità (principali, secondari e microelementi) a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla presente legge.

## 3. - *Ammendante e correttivo.*

Per ammendante e correttivo si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, chimico-fisiche e meccaniche di un terreno.

## 4. - *Elementi chimici della fertilità.*

Sono considerati « elementi chimici della fertilità »:

a) gli elementi « principali » azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);

b) gli elementi « secondari » calcio (Ca), magnesio (Mg) e zolfo (S);

c) i « microelementi » (elementi oligodinamici, oligo-elementi) boro (B), manganese (Mn), zinco (Zn), rame (Cu), molibdeno (Mo), cobalto (Co) e ferro (Fe).

## 5. - *Carbonio organico di origine biologica.*

Per « carbonio organico di origine biologica » si intende il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale od animale o derivante direttamente da detti prodotti, con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi.

6. - *Azoto in forma organica.*

Per « azoto in forma organica » si intende l'azoto costituente di composti chimici organici di origine vegetale e/o animale o derivante direttamente da detti prodotti senza aver subito processi di mineralizzazione, con esclusione di qualsiasi forma di « azoto organico di sintesi ».

7. - *Azoto organico di sintesi.*

Per « azoto organico di sintesi » si intende l'azoto costituente di composti chimici organici di sintesi, cioè non di origine vegetale e/o animale, ottenuti per combinazione o reazione di composti azotati inorganici - od a questi assimilati ai fini della presente legge (urea, cianamide, ecc.) - con composti organici di sintesi (es. uree condensate con aldeidi, ecc.).

8. - *Titolo.*

Per titolo di un fertilizzante (concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale di peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto, dichiarata dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al « tal quale », cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi particolari indicati negli allegati 1 A, 1 B, 1 C.

9. - *Matrice organica.*

Per matrice organica si intende un prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi degli allegati 1 B e 1 C della presente legge.

ART. 3.

(Dichiarazioni).

Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilità, che dovranno essere specificate secondo il « tipo » di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:

a) *Azoto* - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento: « Azoto (N) ». Titolo

minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto in forma organica non deve essere inferiore all'1,5%. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B.

b) *Fosforo* - Come « Anidride fosforica ( $P_2O_5$ ) ». Titolo minimo dichiarabile: 10%  $P_2O_5$  nei concimi minerali semplici, 5%  $P_2O_5$  nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B.

c) *Potassio* - Come « Ossido di potassio ( $K_2O$ ) ». Titolo minimo dichiarabile: 10%  $K_2O$  nei concimi semplici, 5%  $K_2O$  nei concimi composti e nei concimi organo-minerali.

d) *Calcio* - Come « Ossido di calcio ( $CaO$ ) ». Titolo minimo dichiarabile: 5%  $CaO$ .

e) *Magnesio* - Come « Ossido di magnesio ( $MgO$ ) ». Titolo minimo dichiarabile: 5%  $MgO$  nei concimi semplici, nei concimi organici e negli ammendanti e correttivi; 2%  $MgO$  nei concimi composti, nei concimi organici e nei concimi organo-minerali.

f) *Zolfo* - Come « Anidride solforica ( $SO_3$ ) ». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto, è consentita l'indicazione in « Zolfo elemento (S) ». Titoli minimi dichiarabili: 5%  $SO_3$ ; 2% S.

g) *Microelementi* - (elementi oligodinamici, oligo-elementi) - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento: « Boro (B) », « Manganese (Mn) », « Zinco (Zn) », « Rame (Cu) », « Molibdeno (Mo) », « Cobalto (Co) », « Ferro (Fe) ». Titoli minimi dichiarabili: 0,05% B - 0,1% Mn - 0,01% Zn - 0,01% Cu - 0,005% Mo - 0,01% Co - 2% Fe.

h) *Sostanza organica* - Come Carbonio organico di origine biologica (C) », indipendentemente dalla « matrice » di provenienza che dovrà essere specificata secondo il « tipo » di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 8% C. Per gli ammendanti o correttivi (allegato 1 C) dovrà essere dichiara-

to, quando prescritto, il titolo in « Sostanza organica ».

*i) Cloro (cloruri)* - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilità, quando la dichiarazione del titolo è prescritta negli allegati 1 A e 1 B - col nome ed il simbolo chimico dell'elemento (Cl).

#### ART. 4.

*(Classificazione dei concimi minerali).*

##### 1. - *Concimi minerali semplici.*

Sono concimi minerali semplici i prodotti, naturali o sintetici, che contengono, espressamente dichiarato, uno solo degli elementi chimici principali della fertilità (N, P, K). Non possono contenere carbonio organico di origine biologica in quantità superiore al 2%. Per il nitrato ammonico ad alto titolo il limite massimo ammesso di carbonio organico è di 0,2%. Tali prodotti, se commercializzati allo stato fluido, possono presentarsi sotto forma di concimi minerali semplici liquidi o in sospensione.

Nei concimi minerali semplici liquidi i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida (soluzione vera). Nei concimi minerali semplici in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa, sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione mediante l'impiego di opportune sostanze sospendenti o con altre tecniche adeguate.

Nel caso di concimi minerali semplici fluidi è ammessa, in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso/peso, anche la dichiarazione del titolo in peso/volume a 20°C.

Per i concimi liquidi in soluzione, in considerazione dei vari procedimenti di lavorazione e delle diverse manipolazioni subite durante lo stoccaggio ed il trasporto, è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei fino ai limiti specificati nell'allegato 3.

I concimi minerali semplici si distinguono in:

##### *a) Concimi minerali azotati semplici.*

Debbono contenere, espressamente dichiarato, azoto in una o più forme e solu-



bilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo e/o potassio.

*b) Concimi minerali fosfatici semplici.*

Debbono contenere, espressamente dichiarato, fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto e/o potassio.

*c) Concimi minerali potassici semplici.*

Debbono contenere, espressamente dichiarato, potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto e/o fosforo.

*2. - Concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK).*

Sono concimi minerali composti i prodotti, naturali o sintetici che contengono, espressamente dichiarati ed opportunamente miscelati o combinati secondo vari rapporti, due o più elementi chimici principali della fertilità (N, P, K). Non possono contenere carbonio organico di origine biologica in quantità superiori al 2%. Per i concimi minerali composti con contenuto di nitrato ammonico superiore al 40% (7% di azoto nitrico), il limite massimo ammesso di carbonio organico è di 0,4%. Tali prodotti, se commercializzati allo stato fluido, possono presentarsi sotto forma di concimi minerali composti liquidi o in sospensione.

Nei concimi minerali composti liquidi i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida (soluzione vera). Nei concimi minerali composti in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa, sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione mediante l'impiego di opportune sostanze sospendenti o con altre tecniche adeguate.

Nel caso dei concimi minerali composti fluidi è ammessa, in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso/peso anche la dichiarazione del titolo in peso/volume a 20°C.

Per i concimi liquidi in soluzione, in considerazione dei vari procedimenti di lavorazione e delle diverse manipolazioni su-

bite durante lo stoccaggio ed il trasporto, è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei fino ai limiti specificati nell'allegato 3.

I concimi minerali composti si distinguono in:

*a) Concimi minerali composti NP.*

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio.

*b) Concimi minerali composti NK.*

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo.

*c) Concimi minerali composti PK.*

Debbono contenere, espressamente dichiarati, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto.

*d) Concimi minerali composti NPK.*

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi.

**ART. 5.**

*(Classificazione dei concimi organici).*

Sono concimi organici i prodotti contenenti composti organici del carbonio di origine biologica legati chimicamente in forma organica ad elementi principali della fertilità (generalmente azoto e/o fosforo). Tali prodotti, se commercializzati allo stato fluido, possono presentarsi sotto forma di concimi organici liquidi o in sospensione.

Nei concimi organici liquidi i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida (soluzione vera). Nei concimi organici in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione ac-

quosa, sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione mediante l'impiego di opportune sostanze sospendenti o con altre tecniche adeguate.

Per i concimi organici fluidi è ammessa, in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso/peso, anche la dichiarazione del titolo in peso/volume a 20°C.

Per i concimi liquidi in soluzione, in considerazione dei vari procedimenti di lavorazione e delle diverse manipolazioni subite durante lo stoccaggio ed il trasporto, è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei fino ai limiti specificati nell'allegato 3.

I concimi organici si distinguono in:

a) Concimi organici azotati.

Debbono contenere esclusivamente ed espressamente dichiarato, azoto in forma organica, di origine animale e/o vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili né di fosforo né di potassio. Tuttavia è consentita nei casi previsti nell'allegato 1 B, la dichiarazione dell'ossido di potassio totale solubile in acqua quando il potassio, anche se non in forma organica, costituisce parte integrante di matrici organiche.

b) Concimi organici NP.

Debbono contenere esclusivamente ed espressamente dichiarati, azoto in forma organica e fosforo, di origine animale e/o vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio. E' consentita nei casi previsti nell'allegato 1 B, la dichiarazione dell'anidride fosforica totale quando il fosforo, anche se non in forma organica, costituisce parte integrante di matrici organiche.

ART. 6.

*(Classificazione dei concimi organo-minerali (misti organici)).*

Sono concimi organo-minerali (misti organici) i prodotti, a base di concimi organici, addizionati, in vari rapporti, di uno o più

concimi minerali semplici o composti. La torba, pur non essendo compresa fra i concimi organici, può essere autorizzata, nell'allegato 1 B, quale matrice organica di concimi organo-minerali.

La o le matrici organiche debbono essere dichiarate ed a tal fine ciascuna matrice deve concorrere a formare il prodotto in misura non inferiore al 5%.

Nel caso che il prodotto sia costituito da più matrici, queste debbono essere dichiarate in ordine decrescente rispetto alle quantità di ognuna presente nel concime. Le matrici presenti nel prodotto in misura inferiore a quella innanzi indicata non possono essere dichiarate.

Tali prodotti, se commercializzati allo stato fluido, possono presentarsi sotto forma di concimi organo-minerali liquidi o in sospensione.

Nei concimi organo-minerali liquidi i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida (soluzione vera). Nei concimi organo-minerali in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa, sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione mediante l'impiego di opportune sostanze sospendenti o con altre tecniche adeguate.

Per i concimi organo-minerali fluidi è ammessa, in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso/peso, anche la dichiarazione del titolo in peso/volume a 20°C.

Per i concimi liquidi in soluzione, in considerazione dei vari procedimenti di lavorazione e delle diverse manipolazioni subite durante lo stoccaggio ed il trasporto, è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei fino ai limiti specificati nell'allegato 3.

I concimi organo-minerali (misti organici) si distinguono in:

a) Concimi organo-minerali azotati (misti organici-azotati).

Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto in forma organica, oltreché, sempre dichiarato in quantità, forma e solu-

bilità, azoto derivante da uno o più concimi minerali semplici. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo e/o potassio.

b) Concimi organo-minerali NP (misti organici NP).

Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto in forma organica e fosforo, oltretutto, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, azoto e/o fosforo derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NP. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio.

c) Concimi organo minerali NK (misti organici NK).

Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto in forma organica e, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, potassio e/o azoto derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NK. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo.

d) Concimi organo-minerali NPK (misti organici NPK).

Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto in forma organica e fosforo, oltretutto, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, potassio e/o azoto e/o fosforo derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi minerali composti. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi.

#### ART. 7.

(Concimi).

##### 1. - Concimi CEE.

L'indicazione « Concime CEE » può essere usata unicamente per i concimi minerali allo stato solido, semplici o composti - NP, NK, PK, NPK - appartenenti

ad uno dei « TIPI » di cui all'allegato 1 A della presente legge.

Alle modifiche dell'allegato 1 A si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

## 2. - *Concimi nazionali o concimi.*

Per « Concimi nazionali » o, più propriamente, per « Concimi » - minerali, semplici o composti, organici, organo-minerali, solidi o fluidi - s'intendono i prodotti classificati come tali agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6. Le caratteristiche che li contraddistinguono sono descritte nell'allegato 1 B della presente legge.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'allegato 1 B di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi.

Alle modifiche dell'allegato 1 B, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di concimi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.

## 3. - *Commercializzazione dei concimi.*

### I) Norme per l'identificazione.

Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia.

Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1. dell'allegato 2 della presente legge e le relative modalità di etichettatura sono stabilite al punto 2. dello stesso allegato.

Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime

superiore a 100 chilogrammi è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organismi di controllo.

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'allegato 2 punto 1. della presente legge;

b) le indicazioni facoltative di cui agli allegati 1 A e 1 B della presente legge;

c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;

d) le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la « manipolazione » del concime (manualità nell'uso).

Le indicazioni di cui alle lettere c) e d) non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere a) e b) e debbono apparire nettamente separate da queste ultime.

Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purché non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento.

Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intellegibile.

Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso ri-

sultino irreparabilmente danneggiati. E' ammesso l'uso dei sacchi a valvola.

Alle modifiche dell'allegato 2, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.

II) Norme per il controllo delle caratteristiche.

Tutti i concimi potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformità alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati.

L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti e/o dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi, è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'allegato 3.

Allo scopo di evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3 i competenti Servizi di vigilanza si atterranno a quanto disposto nel predetto allegato, alle cui modifiche si provvede con decreto del Ministero della agricoltura e delle foreste, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.

III) Circolazione e commercializzazione dei concimi.

La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati, potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e



delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, quando i predetti concimi abbiano caratteristiche che possano compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali.

ART. 8.

*(Ammendanti e correttivi).*

Sono « ammendanti » e/o « correttivi » i prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 2. Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nella descrizione di cui all'allegato 1 C della presente legge.

Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti o correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 7.

Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'allegato 1 C.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato 1 C di nuovi tipi di ammendanti e/o correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari.

Alle modifiche dell'allegato 1 C, nonché dell'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti e/o correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti.

## ART. 9.

(Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti).

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere — esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di Istituti pubblici gli opportuni accertamenti tecnici — su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

Tale Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da:

a) 3 rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzione di Presidente;

b) 2 rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

c) 2 rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;

d) 2 rappresentanti del Ministero della sanità;

e) 1 rappresentante del Ministero delle finanze;

f) 3 rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

g) 4 rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

h) 4 esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione dura in carica 4 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## ART. 10.

*(Vigilanza).*

Ai fini della repressione delle frodi, la vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si avvale anche della collaborazione delle regioni.

I Servizi di vigilanza, per l'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e dai suoi allegati, possono procedere in qualunque momento al prelievo dei campioni di fertilizzanti. Possono procedere, altresì, al sequestro dei prodotti non conformi alle prescrizioni della presente legge e dei suoi allegati quando è opportuno non lasciarli alla libera disponibilità del detentore. Del sequestro è immediatamente informata la Autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative.

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Prefetto del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, in conformità della legge 24 febbraio 1975, n. 706.

Copia di ogni verbale di prelevamento di campioni e di sequestro che concerne un prodotto fabbricato o confezionato o importato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o al confezionatore o all'importatore del prodotto stesso. In tali casi l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore o importatore della merce stessa.

Le analisi dei campioni di fertilizzanti sono compiute dagli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la vigilanza per la repressione delle frodi.

Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, il capo del Servizio o del Laboratorio trasmette copia del verbale con il relativo certificato di analisi al Prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa l'infrazione. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata, comunica l'e-

sito delle analisi al detentore del prodotto e, nel caso che il prelievo riguardi campioni di confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta analogia comunicazione è fatta al produttore o all'importatore.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono pagare la terza parte del massimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio, presso l'Ufficio del registro oppure presentare al Prefetto istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma di Lire 50.000.

Tale somma può essere variata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le analisi di revisione sono eseguite dagli Istituti che saranno designati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le analisi di revisione sono effettuate in contraddittorio con l'interessato o con un suo rappresentante. A tal fine l'Istituto incaricato dà comunicazione delle operazioni all'interessato almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Quando dagli accertamenti compiuti o dalla prima analisi dei campioni risulti l'esistenza di un reato previsto dal codice penale, il capo del Servizio o del Laboratorio trasmette immediatamente la denuncia all'Autorità giudiziaria, dandone comunicazione al Prefetto se si è proceduto a sequestro a norma del secondo comma.

Allorché dalle analisi risulti una violazione della presente legge, le relative spese sono a carico dei contravventori.

Per le infrazioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

La violazione amministrativa accertata senza prelievo ed analisi di campioni deve essere contestata a norma dell'articolo 6 della citata legge 24 dicembre 1975, n. 706, anche al fine della decorrenza del

termine per il pagamento, presso l'Ufficio del Registro, della terza parte del massimo della sanzione prevista.

## ART. 11.

*(Sanzioni).*

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme prescritte dalla presente legge e dai suoi allegati è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro:

a) da lire 3.500.000 a lire 10.000.000 qualora siano posti in vendita o messi altrimenti in commercio o forniti per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non compresi negli allegati alla presente legge;

b) da lire 3.000.000 a lire 8.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;

c) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie o facoltative non corrispondano alla composizione del fertilizzante prevista dalla presente legge e dai suoi allegati;

d) da lire 8.000.000 a lire 20.000.000 qualora risulti che le tolleranze di cui all'articolo 7, siano state sistematicamente messe a profitto;

e) di lire 2.000.000 per chiunque si rifiuti di far prelevare campioni di fertilizzanti;

f) da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge ed ai suoi allegati.

Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni

della presente legge e dei suoi allegati riguarda i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

ART. 12.

(*Abrogazioni*).

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925 n. 2033 convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562, nonché gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1 luglio 1926 n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

ART. 13.

Nulla è innovato per quanto riguarda la regolamentazione dello smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione di cui all'articolo 2 lettera e) e all'articolo 4 della legge 10 maggio 1976 n. 319.

ART. 14.

(*Disposizioni transitorie*).

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i concimi CEE.

Da tale data è concesso invece per i concimi nazionali un periodo di dodici mesi per l'adeguamento della produzione e di diciotto mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti e degli imballaggi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**ALLEGATO 1. A.**

**CONCIMI C.E.E.**

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 1. - CONCIMI SEMPLICI.

## 1. 1. - Concimi Azotati.

N. DEL TIPO	2	3	4	5	6
1	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DI PESO). VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI. ALTRI REQUISITI RICHIESTI.	ALTRE INDICAZIONI CONCERNENTI LA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO. FORMA E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI. ALTRI CRITERI.	
1 a - Nitrato di calcio (di calce).	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale il nitrato di calcio ed eventualmente nitrato di ammonio.	15% N. Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N.	—	Azoto totale. Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.	
1 b - Nitrato di calcio e di magnesio (nitrato di calce e di magnesio).	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente il nitrato di calcio e nitrato di magnesio.	13% N. Azoto valutato come azoto nitrico. Titolo minimo di magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio: 5% MgO.	—	Azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile in acqua.	
2 a - Nitrato di sodio (di soda).	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale nitrato di sodio.	15% N. Azoto valutato come azoto nitrico.	—	Azoto nitrico.	



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - Concimi Azotati.

N. DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	ALTRE INDICAZIONI CONCERNENTI LA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	3	4	5	6
2 b - Nitrate del Chile.	Prodotto preparato a partire dal calcite, contenente come componente essenziale nitrate di sodio.	15% N. Azoto valutato come azoto nitrico.	—	Azoto nitrico.
3 a - Calciocianamide.	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale calciocianamide nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali di ammonio e di urea.	18% N. Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto dichiarato, sotto forma di azoto cianamidico.	—	Azoto totale.
3 b - Calciocianamide nitrata.	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale calciocianamide nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali di ammonio e di urea e con la aggiunta di nitrate.	18% N. Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto non nitrico dichiarato, sotto forma di azoto cianamidico. Titolo in azoto nitrico: Titolo minimo: 1% N. Titolo massimo: 3% N.	—	Azoto totale. Azoto nitrico.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - Concimi Azotati.

DENUMINAZIONE DEL TIPO	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	4	5	6
4. - Solfato ammonico.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale solfato ammonico.	20% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale.	Azoto ammoniacale.
5. - Nitrate ammonico, Nitrate ammonico calcareo.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrate ammonico nonché, eventualmente, diluenti quale roccia calcarea macinata, solfato di calcio, roccia dolomitica macinata, solfato di magnesio, kieserite.	20% N. Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale; ciascuna forma di azoto deve rappresentare circa la metà dell'azoto presente.  La denominazione «nitrate ammonico calcareo» può essere utilizzata soltanto per concimi che contengono, oltre al nitrate ammonico, esclusivamente carbonato di calcio (roccia calcarea) e/o carbonato di magnesio e carbonato di calcio (roccia dolomitica). Il titolo minimo di tali carbonati deve essere del 20% ed il loro grado di purezza non deve essere inferiore al 90%.	Azoto totale, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale.
6. - Solfonitrate d'ammonio.	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrate d'ammonio e solfato d'ammonio.	25% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico: 5%.	Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - *Concimi Azotati.*

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
7. - Solfonitrato di magnesio.		Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio, solfato d'ammonio e solfato di magnesio.	<p>19% N.</p> <p>Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico.</p> <p>Titolo minimo di azoto nitrico 6% N.</p> <p>5% MgO: magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua espresso come ossido di magnesio.</p>	—	<p>Azoto totale,</p> <p>Azoto ammoniacale,</p> <p>Azoto nitrico.</p> <p>Ossido di magnesio solubile nell'acqua.</p>
8. - «Stickstoff-magnesia».		Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrati, sali d'ammonio e composti del magnesio (roccia dolomitica, carbonato di magnesio e/o solfato di magnesio).	<p>19% N.</p> <p>Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico.</p> <p>Titolo minimo di azoto nitrico: 6% N.</p> <p>5% MgO: magnesio valutato come ossido di magnesio totale.</p>	—	<p>Azoto totale,</p> <p>Azoto ammoniacale,</p> <p>Azoto nitrico.</p> <p>Ossido di magnesio totale e, eventualmente, ossido di magnesio solubile nell'acqua.</p>
9. - Urea.		Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale, diammide carbonica (carbammide).	<p>44% N.</p> <p>Azoto valutato come azoto totale, espresso come azoto ureico.</p> <p>Titolo massimo di biuretto: 1,2%.</p>	—	Azoto totale, espresso come azoto ureico.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. 2. - *Concimi Fosfatici* - Per i concimi venduti sotto forma granulare, i cui costituenti di base richiedono una finezza di macinazione (N.ri 1, 3, 4, 5, 6 e 7), questa finezza viene controllata con un metodo d'analisi appropriato.

N. DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	3	4	5	6
1. - Scorie di defosforazione. — Fosfati Thomas. — Scorie Thomas.	Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio.	12% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali) di cui il 75% (da indicare in percentuale di peso) solubile nell'acido citrico al 2%.
2 a - Perfosfato normale.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con l'acido solforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico e solfato di calcio.	16% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua - Pesata: 1 grammo.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 2. - Concimi Fosfatici.

N. DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	3	4	5	6
2 b - Perfosfato concentrato.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico e solfato di calcio.	25% $P_2O_5$ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua - Pesata: 1 grammo.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.
2 c - Perfosfato triplo.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico contenente come componente essenziale fosfato monocalcico.	38% $P_2O_5$ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua - Pesata: 3 grammi.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.
3. - Fosfato naturale parzialmente solubile.	Prodotto ottenuto per attacco parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico e solfato di calcio.	20% $P_2O_5$ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali di cui almeno il 40% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acqua.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## Segue: 1. 2. - Concimi Fosfatici.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	3	4	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
N.	2	3	4	5	6
Segue:					
3. - Fosfato naturale parzialmente solubile.		—	di 0,160 mm., passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	—
4. - Fosfato precipitato bicalcico diidrato.	Prodotto ottenuto mediante precipitazione dell'acido fosforico solubile dei fosfati minerali o d'ossa e contenente come componente essenziale fosfato bicalcico diidrato.		38% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann). Finezza: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino.
5. - Fosfato termico.	Prodotto ottenuto per reazione termica del fosfato naturale macinato mediante azione di composti alcalini e di acido silicico e contenente come componenti essenziali fosfato calcico alcalino e silicato di calcio.		25% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann). Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 2. - *Concimi Fosfatici.*

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concer- nenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	3	4	5	6
6. - Fosfato alluminio-calcico.	Prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio.	30% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie). Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino.
7. - Fosfato naturale tenero.	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio.	25% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm., passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di 0,125 mm.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acido formico al 2%. Percentuale di peso del prodotto che può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 1. 3. - Concimi Potassici.

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1. - Sale grezzo di potassio.	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio.	10% K <sub>2</sub> O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. 5% MgO, magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.
2. - Sale grezzo di potassio arricchito.	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio arricchito mediante miscela con cloruro di potassio.	18% K <sub>2</sub> O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Indicazione facoltativa del titolo di ossido di magnesio solubile nell'acqua se è superiore al 5% MgO.
3. - Cloruro di potassio.	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio e contenente come componente essenziale cloruro di potassio.	37% K <sub>2</sub> O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua.



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 3. - *Concimi Potassici.*

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
4. - Cloruro di potassio contenente sale di magnesio.	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio con aggiunta di sali di magnesio e contenente come componenti essenziali cloruro di potassio e sali di magnesio.	37% K <sub>2</sub> O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. 5% MgO, magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio.	—	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.
5. - Solfato di potassio.	Prodotto ottenuto per via chimica da sali di potassio e contenente come componente essenziale solfato di potassio.	47% K <sub>2</sub> O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. Titolo massimo di cloro: 3% Cl.	—	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro se inferiore al 3% Cl.
6. - Solfato di potassio contenente sale di magnesio.	Prodotto ottenuto per via chimica a partire da sali di potassio con eventuale aggiunta di sali di magnesio e contenente come componenti essenziali solfato di potassio e solfato di magnesio.	22% K <sub>2</sub> O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. 8% MgO, magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio. Titolo massimo di cloro: 3% Cl.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Ossido di magnesio solubile nell'acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro se inferiore al 3% Cl.

## 2. - CONCIMI

## 2. 1. - Concimi NPK.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10 Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6
Concime NPK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	20% N+P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +K <sub>2</sub> O	3% N 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% K <sub>2</sub> O	(1) Azoto totale  (2) Azoto nitrico  (3) Azoto ammoniacale  (4) Azoto ureico  (5) Azoto cianamidico	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua.  (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico neutro.  (3) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua.  (4) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile unicamente negli acidi minerali.  (5) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann).  (6) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%.  (7) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié).  (8) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%.

## COMPOSTI.

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
K <sub>2</sub> O solubile in acqua.	1. Azoto totale.  2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso.	<p>1. - Un concime NPK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale, deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3).</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2%, deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per le determinazioni delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2 a - Un concime NPK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato, deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4);</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime NPK contenente fosfato naturale o concime NPK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ».</p>	<p>1. Ossido di potassio solubile nell'acqua.</p> <p>2. L'indicazione «con basso titolo in cloro» è connessa a un titolo pari o inferiore al 2% Cl.</p> <p>3. E' consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - Concimi NPK.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6

Segue:  
Concime  
NPK

—

—

—

—

Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:

Scorie Thomas:  
passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.Fosfato allumino-calcico:  
passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.Fosfato termico:  
passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.Fosfato naturale tenero:  
passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm.Fosfato naturale parzialmente solubilizzato:  
passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
-----------------------	--------	------------------------------------	------------------------

— — La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi. —

2 b - Un concime NPK contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7) delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.  
Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:

— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);

— contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).

Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione « Concime NPK contenente fosfato allumino-calcico ».

3. - Il tipo di concime NPK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione « Concime NPK contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.

La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:

— per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);

— per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);

— per i concimi a base di fosfato allumino-calcico: la solubilità (7);

— per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 2. 2. - Concimi NP.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificati nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6
Concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N + P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3% N 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	(1) Azoto totale.  (2) Azoto nitrico.  (3) Azoto ammoniacale.  (4) Azoto ureico.  (5) Azoto cianamidico.	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua.  (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico neutro.  (3) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua.  (4) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile unicamente negli acidi minerali.  (5) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann).  (6) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%.  (7) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié).  (8) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%.
					Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:  Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.  Fosfato alluminio-calcico: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
—	<p>1. Azoto totale.</p> <p>2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso.</p>	<p>1. Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale, deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3):</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2%, deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2 a Un concime NP contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4). — contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3); — contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime NP contenente fosfato naturale » o « Concime NP contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ». La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p> <p>2 b Un concime NP contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1)</p>	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 2. - Concimi NP.

Denomina- zione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	fertilizzanti Per ciascuno degli elementi 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6

Segue:  
Concime  
NP

—

—

—

—

Fosfato termico:  
passaggio di almeno il 75% al se-  
taccio a maglie di 0,160 mm.Fosfato naturale tenero:  
passaggio di almeno il 90% al se-  
taccio a maglie di 0,063 mm.Fosfato naturale parzialmente solu-  
bilizzato:  
passaggio di almeno il 90% al se-  
taccio a maglie di 0,160 mm.



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
—	—	<p>e (7) delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);</li> <li>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).</li> </ul> <p>Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione « Concime NP contenente fosfato alluminio-calcico ».</p>	—
		<p>3. Il tipo di concime NP contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime NP contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità della anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);</li> <li>— per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);</li> <li>— per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità (7);</li> <li>— per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).</li> </ul>	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 2. 3. - Concimi NK.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6
Concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N + K <sub>2</sub> O	3% N 5% K <sub>2</sub> O	(1) Azoto totale.  (2) Azoto nitrico.  (3) Azoto ammoniacale.  (4) Azoto ureico.  (5) Azoto cianamidico.	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
		—	

K<sub>2</sub>O solubile in  
acqua.

1. Azoto totale.

2. Le forme da (2) a  
(5) pari o superiori  
all'1% in peso.

1. Ossido di potassio solubile nell'acqua.

2. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è  
connessa ad un titolo pari o inferiore al  
2% Cl.

3. E' consentito dichiarare un titolo in cloro.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 2. 4. - Concimi PK.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6
Concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O	5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% K <sub>2</sub> O	—	<p>(1) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile in acqua.</p> <p>(2) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico neutro.</p> <p>(3) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua.</p> <p>(4) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile unicamente negli acidi minerali.</p> <p>(5) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann).</p> <p>(6) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%.</p> <p>(7) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié).</p> <p>(8) P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%.</p> <p>Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:</p> <p>Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
K <sub>2</sub> O solubile in acqua.	—	<p>1. Un concime PK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3):</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2%, deve essere dichiarata la solubilità (3) con indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2 a Un concime PK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4).</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3).</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime PK contenente fosfato naturale » o « Concime PK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ». La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p> <p>2 b Un concime PK contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e</p>	<p>1. Ossido di potassio solubile nell'acqua.</p> <p>2. L'indicazione «con basso titolo in cloro» è connessa ad un titolo pari o inferiore al 2% Cl.</p> <p>3. E' consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 4. - *Concimi PK.*

Denomina- zione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6

Segue:  
Concime  
PK

—

—

—

—

Fosfato allumino-calcico:  
passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.Fosfato termico:  
passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.Fosfato naturale tenero:  
passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm.Fosfato naturale parzialmente solubilizzato:  
passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

K <sub>2</sub> O 7	N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10
-----------------------	--------	------------------------------------	------------------------

— — deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità di acqua.

Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:

— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);

— contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).

Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime PK contenente fosfato alluminio-calcico ».

3. - Il tipo di concime PK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime PK contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.

La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:

— per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);

— per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);

— per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità (7);

— per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).

3. - *Particolari requisiti per l'esportazione.*

3. 1. - In conformità di quanto disposto dalla Direttiva (76/116 CEE) del 18 dicembre 1975, per il concime fosfatico semplice n. 1 (scorie di defosforazione), se commercializzato nel Regno Unito deve essere indicata l'anidride fosforica solubile negli acidi minerali e nell'acido citrico al 2%, se commercializzato in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi deve essere indicata l'anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2%, titolo minimo dichiarabile 10%, anziché la solubilità indicata al foglio 1.2. colonna 4.

Inoltre per i concimi NPK, NP e PK a base di scorie Thomas, se commercializzati in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito, deve essere indicata l'anidride fosforica solubile in acido citrico al 2%, anziché la solubilità (6) di cui ai fogli 2.1., 2.2. e 2.4.

3. 2. - Nel caso di esportazione di fertilizzanti verso gli Stati membri della Comunità europea, può essere richiesto dal Paese importatore che i titoli in fosforo, potassio e magnesio siano indicati:

— unicamente sotto forma di ossidi ( $P_2O_5$ ,  $K_2O$ ,  $MgO$ )

— o unicamente sotto forma di elementi (P, K, Mg)

— oppure in entrambe le forme contemporaneamente.

In tali casi i valori devono essere convertiti sulla base dei seguenti fattori:

— fosforo (P) = anidride fosforica ( $P_2O_5$ )  $\times$  0,436

— potassio (K) = ossido di potassio ( $K_2O$ )  $\times$  0,83

— magnesio (Mg) = ossido di magnesio ( $MgO$ )  $\times$  0,6



**ALLEGATO 1. B.**

**CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI**

1. - *Premessa.*
1. 1. - Per tutti i concimi riportati in questo allegato, (minerali, semplici e composti, organici ed organo-minerali, allo stato fluido o solido) è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari e microelementi.
1. 2. - Gli elementi che il produttore intende dichiarare, presenti all'origine od aggiunti, dovranno essere indicati secondo le norme di legge ed i loro simboli dovranno figurare nella denominazione del tipo (es.: Perfosfato normale + Ca + SO<sub>3</sub>; Concime NPK + Ca + Mg + ... + Microelementi, ecc.). Per poter essere dichiarati in etichetta, i vari elementi dovranno raggiungere i titoli prescritti dalla legge e di essi si dovrà anche dichiarare la solubilità in acqua od in acidi minerali. La dizione « a basso titolo », quando prevista, dovrà essere riportata sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento immediatamente dopo la denominazione del tipo e con gli stessi caratteri tipografici.
1. 3. - I concimi a base di fosfati che richiedono una prova di finezza (vedi lista dei concimi minerali semplici al punto 2.3. e lista dei concimi minerali composti ai punti 3.1., 3.2., 3.4. - concimi 2a, 2b e 3 di colonna 9) possono essere commercializzati granulati. La finezza originale dei composti fosfatici di base è determinata sull'insolubile in acqua con metodi appropriati.
1. 4. - Per i concimi organici è consentita la dichiarazione del titolo in carbonio organico di origine biologica (C), questa dichiarazione è obbligatoria per i concimi organo-minerali (misti organici).
1. 5. - Per alcuni concimi organici, azotati e NP, è ammessa la dichiarazione del titolo dell'ossido di potassio totale solubile in acqua e dell'anidride fosforica totale quando questi, anche se non in forma organica, costituiscono parte integrante di alcune matrici organiche.
1. 6. - Nei concimi fluidi (minerali semplici e composti, organici ed organo-minerali) nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole « equivalente a » (esempio: Azoto (N) totale x % P/P equivalente a y % P/V a 20°C).
1. 7. - Nei concimi liquidi in soluzione (minerali semplici o composti, organici od organo-minerali) la determinazione del titolo dei vari elementi nutritivi deve essere eseguita sulla soluzione limpida, eliminando l'eventuale materiale non in soluzione per filtrazione o centrifugazione.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 2. - CONCIMI MINERALI SEMPLICI.

## 2. 1. - Concimi azotati solidi.

N. 1	DENUMINAZIONE DEL TIPO 2	Modo di preparazione e componenti essenziali 3	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti. 4	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo. 5	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri. 6
1.	Nitrato di calcio.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato di calcio ed eventualmente nitrato d'ammonio.	15% N Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N.	—	Azoto totale. Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.
2.	Calcio-cianamide.	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale calcio-cianamide, nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali d'ammonio e di urea.	18% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto dichiarato, sotto forma di azoto cianamidico.	—	Azoto totale.
3.	Solfato ammoniacale.	Prodotto ottenuto per via chimica o come prodotto collaterale di altre produzioni e contenente come prodotto essenziale solfato ammonico.	20% N Azoto valutato come azoto ammoniacale.	—	Azoto ammoniacale.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - Concimi azotati solidi.

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2 Modo di preparazione e componenti essenziali	3 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	4 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	5 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	6
4. - Nitrate ammonico.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come prodotto essenziale nitrato ammonico nonché, eventualmente, diluenti quali roccia calcarea macinata, solfato di calcio, roccia dolomitica macinata, solfato di magnesio, kieserite.	20% N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale. Il limite massimo consentito del carbonio è dello 0,4% per titoli in azoto compresi tra il 26% ed il 31,5% e dello 0,2% per i titoli superiori al 31,5%. Il limite massimo in cloruri per titoli in azoto superiore al 26% è 0,02% espresso in cloro.	Ciascuna forma di azoto deve rappresentare circa la metà dell'azoto presente.	Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.	
5. - Solfonitrato di ammonio.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato di ammonio.	25% N Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico: 5%.	—	Azoto totale. Azoto ammoniacale. Azoto nitrico.	
6. - Urea.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale diammido carbonico (carbammide).	44% N Azoto valutato come azoto totale espresso come azoto ureico. Titolo massimo di biuretto: 1,2%.	—	Azoto totale espresso come azoto ureico.	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - Concimi azotati solidi.

N. 1	2	3	4	5	6
N.	DENUMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
7.	Formurea (FU).	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente, come componenti essenziali, polimeri di urea formaldeide a basso peso molecolare.	38% N Azoto valutato come azoto totale. Indice di attività superiore a 40.	—	Azoto totale.
8.	Crotonilidendiurea (CDU).	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente, come componente essenziale, crotonilidendiurea.	28% N Azoto valutato come azoto totale.	—	Azoto totale.
9.	Isobutilidendiurea (IBDU).	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente, come componente essenziale, isobutilidendiurea.	30% N Azoto valutato come azoto totale.	—	Azoto totale.
10.	Sali misti azotati. Sfridi azotati.	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, come prodotto collaterale, contenente azoto in forme diverse.	10% N Azoto valutato come azoto totale.	Le varie forme di azoto devono essere dichiarate quando presenti per almeno una unità per cento (1 Kg/100 Kg di prodotto). La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli in azoto totale inferiori al 15%.	Azoto totale e, quando presenti, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, azoto organico di sintesi (da FU, CDU, IBDU).

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 2. 2. - Concimi azotati fluidi.

1	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE DEL TIPO						
Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).						
Valutazione degli elementi fertilizzanti.						
Altri requisiti richiesti.						
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.						
Elementi il cui titolo deve essere dichiarato.						
Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti.						
Altri criteri.						
Note						
1. - Ammoniaca anidra.	Ammoniaca gas, liquida fatta sotto pressione, ottenuta per sintesi degli elementi.		80% N Azoto valutato come azoto ammoniacale.	—	Azoto ammoniacale.	Prodotto sottoposto alle norme di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione previste dalla vigente legislazione.
2. - Soluzioni ammoniacali.	Ammoniaca in soluzione acquosa.		10% N Azoto valutato come azoto ammoniacale.	La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per titoli in azoto ammoniacale inferiori al 12%.	Azoto ammoniacale.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.
3. - Soluzione di nitrato ammonico.	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di nitrato ammonico.		16% N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale: ciascuna forma di azoto deve essere circa la metà dell'azoto presente.	—	Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.
4. - Soluzione di urea.	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di urea.		15% N Azoto valutato come azoto ureico.	—	Azoto ureico.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 2. - Concimi azotati fluidi.

1	2	3	4	5	6	7
N. DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note	
5 - Soluzione azotata a base di nitrato ammonico e di urea.	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di nitrato ammonico e di urea.	24% N Azoto valutato come azoto totale di cui: Azoto nitrico almeno 3% Azoto ammoniacale almeno 3% Azoto ureico almeno 3%	—	Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale. Azoto ureico.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.	
6. - Soluzione di solfato ammonico.	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di solfato ammonico.	8% N Azoto valutato come azoto ammoniacale.	La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per titoli in azoto ammoniacale inferiori al 10%.	Azoto ammoniacale.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 2. 3. - Concimi fosfatici solidi.

N. DEL TIPO	2	3	4	5	6	7
DENUMINAZIONE	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note	
1. - Scorie di defosforazione. Scorie Thomas.	Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componente essenziale silicofosfati di calcio.	12% $P_2O_5$ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di mm 0,160; passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di mm 0,630.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2%.	—	
2. - Perfosfato normale.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con l'acido solforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio.	16% $P_2O_5$ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nella acqua.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.	La pesata per la determinazione della $P_2O_5$ solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo.	



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 3. - Concimi fosfatici solidi.

1 DENOMINAZIONE DEL TIPO	2 Modo di preparazione e componenti essenziali	3 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	4 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	5 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	6 Note
3. - Perfosfato con- centrato.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed aci- do fosforico e conte- nente come compo- nenti essenziali fosfa- to monocalcico e sol- fato di calcio.	25% $P_2O_5$ Fosforo valutato co- me anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, so- lubile nella acqua.	—	Anidride fosforica solu- bile nel citrato ammo- nico neutro. Anidride fosforica so- lubile nell'acqua.	La pesata per la deter- minazione della $P_2O_5$ solubile in citrato am- monico neutro è fissa- ta ad 1 grammo.
4. - Perfosfato tri- pio.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico e con- tenente come compo- nente essenziale fosfa- to monocalcico.	38% $P_2O_5$ Fosforo valutato co- me anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, so- lubile nell'acqua.	—	Anidride fosforica solu- bile nel citrato ammo- nico neutro. Anidride fosforica so- lubile nell'acqua.	La pesata per la deter- minazione della $P_2O_5$ solubile in citrato am- monico neutro è fis- sata a 3 grammi.
5. - Fosfato natura- le parzialmente solubile.	Prodotto ottenuto per attacco parziale del fosfato naturale ma- cinato con acido sol- forico o con acido fo- sforico e contenente come componenti es- senziali fosfato mono- calcico, fosfato trical- cico e solfato di cal- cio.	20% $P_2O_5$ Fosforo valutato co- me anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui alme- no il 40% del titolo dichiarato di anidride fosforica solubile nel- l'acqua. Finezza di macinazio- ne: passaggio di alme- no il 90% al setaccio a maglie di mm 0,160; passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di mm 0,630.	—	Anidride fosforica tota- le (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica so- lubile nell'acqua.	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## Segue: 2. 3. - Concimi fosfatici solidi.

1 N. DEL TIPO	2 MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	3 TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DI PESO). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	4 ALTRE INDICAZIONI CONCERNENTI LA DENOMINAZIONE DEL TIPO.	5 ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	6 NOTE
6. - Perfosfato d'ossa.	Prodotto ottenuto per via chimica, proveniente dal trattamento acido di ossa degenerate e contenente, come componenti essenziali, fosfato monocalcico, solfato di calcio e piccole quantità di composti azotati.	14% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile in acqua. 0,5% N Azoto valutato come azoto totale.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua. Azoto totale.	Il perfosfato d'ossa viene per convenzione compreso fra i concimi fosfatici semplici. La pesata per la determinazione della P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo.
7. - Fosfato precipitato bicalcico diidrato.	Prodotto ottenuto mediante precipitazione dell'acido fosforico solubile dei fosfati minerali o d'ossa e contenente come componente essenziale fosfato bicalcico diidrato.	38% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Petermann.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Petermann.	La P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico di Petermann deve essere valutata sul concime tal quale così come viene commercializzato, senza cioè sottoporre il campione, durante la sua preparazione, alla macinazione.
8. - Fosfato termico.	Prodotto ottenuto per reazione termica del fosfato naturale macinato mediante azione di composti alcalini e di acido silicico e contenente come componenti essenziali fosfato calcico alcalino e silicato di calcio.	25% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Petermann.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Petermann.	La P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico di Petermann deve essere valutata sul concime tal quale così come viene commercializzato, senza cioè sottoporre il campione, durante la sua preparazione, alla macinazione.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 3. - *Concimi fosfatici solidi.*

1	2	3	4	5	6	7
N. DEL TIPO	DENOMINAZIONE e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note	
9. - Fosfato alluminocalcico.	Prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente, come componenti essenziali, fosfati di calcio e di alluminio.	30% $P_2O_5$ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di mm 0,160; passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di mm 0,630.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie.	—	
10. - Fosfato naturale tenero. Fosforite macinata.	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente, come componenti essenziali, fosfato tricalcico e carbonato di calcio.	25% $P_2O_5$ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di mm 0,063, passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di mm 0,125.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acido formico al 2%. Percentuale di peso del prodotto che può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm.	—	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 3. - Concimi fosfatici solidi.

N. DEL TIPO	2	3	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
			4	5	6	7
11. - Sali misti fosfatici Stridi fosfatici.		Prodotto ottenuto per via chimica o per miscelazione, aggiunto di inerti e contenente uno o più tipi di sali fosfatici.	10% $P_2O_5$ Fosforo valutato come $P_2O_5$ , solubile negli acidi minerali.	Le varie solubilità dell'anidride fosforica devono essere dichiarate quando sono presenti nel prodotto nella misura di almeno una unità per cento (1 kg/100 kg di prodotto). È obbligatoria la dichiarazione dei vari componenti fosfatici (es.: perfosfato normale, scorie di defosforazione, fosfato naturale tenero, ecc.) in ordine crescente rispetto alla quantità presente nel concime. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli in $P_2O_5$ totale inferiori al 12%.	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Quando presenti: anidride fosforica solubile in acido citrico al 2% (da scorie di defosforazione), anidride fosforica solubile in acido formico al 2% (da fosfato naturale tenero), anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro, anidride fosforica solubile in acqua.	La pesata per la determinazione della $P_2O_5$ solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo quando la quantità di $P_2O_5$ solubile esclusivamente negli acidi minerali è inferiore alle 2 unità per cento; negli altri casi la pesata da effettuarsi per tale determinazione è fissata a 3 grammi.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 4. - Concimi fosforici fluidi.

N. 1	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note	
1. - Acido fosforico.	Prodotto ottenuto per attacco acido di fosfati naturali e contenente principalmente acido ortofosforico.	40% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Fosforo valutato come anidride fosforica totale da acido ortofosforico.	—	Anidride fosforica totale da acido ortofosforico.	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 5. - *Concimi potassici solidi.*

DENUMINAZIONE N. DEL TIPO	2	3	4	5	6	7
			Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1. - Sale grezzo di potassio.	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio.		18% $K_2O$ Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	—	Ossido di potassio solubile in acqua.	—
2. - Cloruro potassico.	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio, contenente essenzialmente cloruro di potassio.		37% $K_2O$ Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	—	Ossido di potassio solubile in acqua.	—
3. - Sale potassico B. T.C. (a basso tenore di cloruri).	Prodotto contenente come componenti essenziali carbonati e solfati di potassio e con basso contenuto di cloruri.		15% $K_2O$ Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua. Titolo massimo di cloruri 3%.	—	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro.	—
4. - Solfato potassico.	Prodotto ottenuto per via chimica da sali di potassio e contenente come componente essenziale solfato potassico e con basso contenuto di cloruri.		47% $K_2O$ Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua. Titolo massimo di cloruri 3%.	—	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro.	—
5. - Sali misti potassici Sfridi potassici.	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscelazione, addizionato di inerte e contenente uno o più tipi di sali potassici.		10% $K_2O$ Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per titoli in $K_2O$ inferiori al 12%.	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro.	—

### 3. - CONCIMI MINERALI COMPOSTI

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 3. - CONCIMI

## 3. 1. - Concimi NPK.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NPK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	20% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O	3% N 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% K <sub>2</sub> O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua (1-b) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua, da polifosfati (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in citrato ammonico neutro (3) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in citrato ammonico neutro e nell'acqua (4) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile unicamente negli acidi minerali (5) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie) (8) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%	K <sub>2</sub> O solubile in acqua
					Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:  Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm  Fosfato allumino-calcico: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	



## MINERALI COMPOSTI.

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
<p>1. Azoto totale.</p> <p>2. Le forme da (2) a (6) pari o superiori all'1% in peso.</p> <p>3. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata.</p> <p>4. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.</p>	<p>1. Un concime NPK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato fosfato naturale deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e/o (1-b), (2) o (3):</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2% deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1) e/o (1-b).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%.</p> <p>La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2-a. Un concime NPK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4);</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime minerale composto NPK contenente fosfato naturale » o « Concime minerale composto NPK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ».</p> <p>La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p>	<p>Ossido di potassio solubile nell'acqua.</p>	<p>1. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl.</p> <p>2. È consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 3. 1. - *Concimi NPK.*

DENOMI- NAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7

Segue:  
Concime  
NPKFosfato termico:  
passaggio di almeno il 75%  
al setaccio a maglie di 0,160  
mmFosfato naturale tenero:  
passaggio di almeno il 90%  
al setaccio a maglie di 0,063  
mmFosfato naturale parzialmente  
solubilizzato:  
passaggio di almeno il 90%  
al setaccio a maglie di 0,160  
mm

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	Altre indicazioni e note
8	9	10	11

2-b. Un concime NPK contenente fosfato alluminio-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.

Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:

- contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);
- contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).

Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione « Concime minerale composto NPK contenente fosfato alluminio-calcico ».

3. Il tipo di concime NPK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione « Concime minerale composto NPK contenente... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.

La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:

- per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);
- per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);
- per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità (7);
- per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 3. 2. - Concimi NP.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3% N 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	(1) Azoto totale  (2) Azoto nitrico  (3) Azoto ammoniacale  (4) Azoto uretico  (5) Azoto cianamidico  (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua  (1-b) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua, da polifosfati  (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in citrato ammonico neutro  (3) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in citrato ammonico neutro e nella acqua  (4) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile unicamente negli acidi minerali  (5) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann)  (6) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%  (7) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié)  (8) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, so-	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale.	1. Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e/o 1-b), (2) o (3):	—	—
2. Le forme da (2) a (6) pari o superiori all'1% in peso.	— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2% deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);		
3. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata.	— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2% deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1) e/o (1-b).		
4. Per la formurea l'indice di attività che comunque non deve essere inferiore a 40.	Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.		
	2-a. Un concime NP contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:		
	— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4);		
	— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);		
	— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).		
	Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione « Concime minerale composto NP contenente fosfato naturale » o « Concime minerale composto NP contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ».		
	La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.		

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 3. 2. - Concimi NP.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NP	—	—	—	—	lubile nell'acido formico al 2%.	—
					Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base: Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato alluminio-calcico: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato termico: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm	
					Fosfato naturale parzialmente solubilizzato: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
—	<p>2-b. Un concime NP contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);</li> <li>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).</li> </ul> <p>Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime minerale composto NP contenente fosfato allumino-calcico ».</p>	—	—
3.	<p>Il tipo di concime NP contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime minerale composto NP contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità della anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);</li> <li>— per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);</li> <li>— per i concimi a base di fosfato allumino calcico: la solubilità (7);</li> <li>— per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).</li> </ul>		

## 3. 3. - Concimi NK.

DENOMINAZIONE DEL TIPO 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6	K <sub>2</sub> O 7
Concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N+ K <sub>2</sub> O	3% N 5% K <sub>2</sub> O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	—	K <sub>2</sub> O solubile in acqua



Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale 2. Le forme da (2) a (6) pari o superiori al- l'1% in peso 3. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata 4. Per la formurea l'in- dice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.	—	Ossido di potassio solubile nell'acqua.	1. L'indicazione « con bas- so titolo in cloro » è connessa a un titolo in- feriore al 2% Cl. 2. E consentito dichiarare un titolo in cloro.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 3. 4. - Concimi PK.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O	5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% K <sub>2</sub> O	—	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua. (1-b) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua, da polifosfati. (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in citrato ammonico neutro. (3) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in citrato ammonico neutro e nella acqua. (4) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile unicamente negli acidi minerali. (5) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann). (6) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. (7) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié). (8) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solu-	K <sub>2</sub> O solubile in acqua

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
—	<p>1. Un concime PK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale, deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e/o (1-b), (2) o (3):</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2% deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2% deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1) e/o (1-b).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p>	Ossido di potassio solubile nell'acqua.	<p>1. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl.</p> <p>2. È consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>
	<p>2-a. Un concime PK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4);</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime minerale composto PK contenente fosfato naturale » o « Concime minerale composto PK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ». La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p>		

Segue: 3. 4. - Concimi PK.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Segue: Concime PK	—	—	—	—	bile nell'acido formico al 2%.	—
					Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:	
					Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato allumino-calcico: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato termico: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm	
					Fosfato naturale parzialmente solubilizzato: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
—	<p>2-b. Un concime PK contenente fosfato alluminio-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);</li> <li>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).</li> </ul> <p>Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime minerale composto PK contenente fosfato alluminio-calcico ».</p>	—	—
3.	<p>Il tipo di concime PK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime minerale composto contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);</li> <li>— per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);</li> <li>— per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità (7);</li> <li>— per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).</li> </ul>		

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 4. - CONCIMI MINERALI COMPOSTI FLUIDI

## 1. - Concimi NPK fluidi.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NPK liquido	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di soluzione limpida	15% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O	3% N 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% K <sub>2</sub> O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale da acidi orto e polifosforici riuniti (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> da acido ortofosforico	K <sub>2</sub> O totale
Concime NPK in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di sospensione.	15% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O	3% N 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% K <sub>2</sub> O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale da acidi orto e polifosforici riuniti (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua, da acidi orto e polifosforici riuniti (3) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua, da acido ortofosforico (4) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua e citrato ammonico neutro	K <sub>2</sub> O solubili in acqua

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(LIQUIDI ED IN SOSPENSIONE).

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	Altre indicazioni e note
8	9	10	11
1. Azoto totale 2. Le forme da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso	1. Per un concime NPK liquido, contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici, deve essere dichiarata la solubilità (1). 2. Quando la percentuale di anidride fosforica derivante da acido ortofosforico è superiore al 3%, deve essere dichiarata anche la solubilità (2). 3. In assenza di anidride fosforica proveniente da acidi polifosforici, deve essere dichiarata solo la solubilità (2).	Ossido di potassio totale	1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C. 2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 16%. 3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa ad un titolo inferiore al 2% Cl. 4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.
1. Azoto totale 2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso 3. Per la forma (5) il tipo di aldeide usata 4. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.	1. Per un concime NPK in sospensione, contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici, deve essere dichiarata la solubilità (1). 2. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso devono essere dichiarate.	Ossido di potassio solubile in acqua	1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C. 2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 16%. 3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa ad un titolo inferiore al 2% Cl. 4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 4. 2. - Concimi NP fluidi.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NP liquido	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di soluzione limpida.	12% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3% N 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale da acidi orto e polifosforici riuniti (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> da acido ortofosforico	—
Concime NP in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di sospensione.	12% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3% N 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto da urea condensata con aldeidi (formura, crotonilendiurea, isobutilendiurea).	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale da acidi orto e polifosforici riuniti (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua, da acidi orto e polifosforici riuniti (3) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua da acido ortofosforico (4) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua e citrato ammonico neutro	—



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

N 8	$P_2O_5$ 9	$K_2O$ 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale	1. Per un concime NP liquido contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici, deve essere dichiarata la solubilità (1).	—	1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.
2. Le forme da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso	2. Quando la percentuale di anidride fosforica derivante da acido ortofosforico è superiore al 3%, deve essere dichiarata anche la solubilità (2).		2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.
	3. In assenza di anidride fosforica proveniente da acidi polifosforici, deve essere dichiarata solo la solubilità (2).		
1. Azoto totale	1. Per un concime NP in sospensione contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici deve essere dichiarata la solubilità (1).	—	1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.
2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso	2. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso devono essere dichiarate.		2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.
3. Per la forma (5) il tipo di aldeide usata			
4. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.			

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 4. 3. - Concimi NK fluidi.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NK liquido	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di soluzione limpida.	12% N+ K <sub>2</sub> O	3% N 5% K <sub>2</sub> O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico.	—	K <sub>2</sub> O totale
Concime NK in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di sospensione.	12% N+ K <sub>2</sub> O	3% N 5% K <sub>2</sub> O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto da urea condensata con aldeidi (formula, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	—	K <sub>2</sub> O solubile in acqua

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale	—	Ossido di potassio totale	1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C. 2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%. 3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa ad un titolo inferiore al 2% Cl. 4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.
2. Le forme da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso			
1. Azoto totale	—	Ossido di potassio solubile in acqua	1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C. 2. La dizione « a basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%. 3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa ad un titolo inferiore al 2% Cl. 4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.
2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso.			
3. Per la forma (5) il tipo di aldeide usata.			
4. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.			

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 4. 4. - Concimi PK fluidi.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Concime PK liquido	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di soluzione limpida.	12% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O	5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% K <sub>2</sub> O	—	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale da acidi orto e polifosforici riuniti.  (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> da acido ortofosforico.	K <sub>2</sub> O totale
Concime PK in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di sospensione.	12% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O	5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% K <sub>2</sub> O	—	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale da acidi orto e polifosforici riuniti.  (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua da acidi orto e polifosforici riuniti.  (3) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua da acido ortofosforico.  (4) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua e citrato ammonico neutro.	K <sub>2</sub> O solubile in acqua

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti.

N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
—	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per un concime PK liquido contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici deve essere dichiarata la solubilità (1).</li> <li>2. Quando la percentuale di anidride fosforica derivante da acido ortofosforico è superiore al 3%, deve essere dichiarata anche la solubilità (2).</li> <li>3. In assenza di anidride fosforica proveniente da acidi polifosforici, deve essere dichiarata solo la solubilità (2).</li> </ol>	Ossido di potassio totale.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.</li> <li>2. La dizione « a basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.</li> <li>3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl.</li> <li>4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.</li> </ol>
—	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per un concime PK in sospensione contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici, deve essere dichiarata la solubilità (1).</li> <li>2. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso, devono essere dichiarate.</li> </ol>	Ossido di potassio solubile in acqua.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.</li> <li>2. La dizione « a basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.</li> <li>3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl.</li> <li>4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.</li> </ol>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 5. - CONCIMI ORGANICI.

5. 1. - *Concimi organici azotati* (questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denominazione del tipo - es.: « Concime organico azotato - Cornunghia torrefatta »). L'anidride fosforica, parte integrante della matrice organica, può essere dichiarata qualora superi il 3% in peso. In questo caso però il concime viene classificato secondo il tipo « concime organico NP ».

1	2	3	4	5	6	7
N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
1.	Pennone.	Scarto di piume e penne di animali domestici	10% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—
2.	Cornunghia torrefatta.	Residui di corna e unghie torrefatte	9% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 5. 1. - Concimi organici azotati.

N. 1	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	ALTRE INDICAZIONI CONCERNENTI LA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note	
3. - Cornunghia naturale.	Residui di corna e unghie allo stato naturale	9% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—	
4. - Pelli e crini (Pellicino o pelli-cini).	Residui della lavorazione delle pelli	5% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—	
5. - Cuoioattoli.	Ritagli di cuoio eventualmente trattati con acido solforico ed essiccati	5% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—	
6. - Cuoio torrefatto.	Ritagli di cuoio torrefatti	5% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 5. 1. - *Concimi organici azotati.*

1 N. DENUMINAZIONE DEL TIPO	2 Modo di preparazione e componenti essenziali	3 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	4 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	6 Note	7
7. - Crisalidi.	Crisalidi di baco da seta sgrassate	5% N Azoto valutato come azo- to organico totale	—	Azoto organico	—	
8. - Sangue secco.	Sottoprodotto della ma- cellazione essiccato e polverizzato	9% N Azoto valutato come azo- to organico totale	—	Azoto organico	—	
9. - Farina di carne (Carniccio).	Residui della lavorazio- ne della carne, even- tualmente trattati con acido solforico, dissec- cati e macinati	4% N Azoto valutato come azo- to organico totale	—	Azoto organico	—	
10. - Panelli.	Residui di lavorazione di semi oleosi essiccati	3% N Azoto valutato come azo- to organico totale	—	Azoto totale	—	



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 5. 1. - Concimi organici azotati.

N.	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note	
11. - Borlanda essicata.	Residuo della distillazione di liquidi idroalcolici ottenuti per fermentazione di sostanze zuccherine	3% N 6% K <sub>2</sub> O Azoto valutato come azoto organico totale Ossido di potassio valutato come ossido di potassio totale solubile in acqua	—	Azoto totale. Ossido di potassio totale solubile in acqua	Il potassio, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica	
12. - Cascami di lana.	Residui della lavorazione della lana e dei suoi manufatti	8% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto totale	—	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. 2. - *Concimi organici NP* (questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denominazione)

DENOMINAZIONE DEL TIPO 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 6	K <sub>2</sub> O 7
1. Guano	Escrementi di uccelli acquatici	6% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3% N 3% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Azoto totale (organico)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale	—
2. Farina di pesce	Residui della lavorazione del pesce, essiccati	8% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	5% N 3% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Azoto totale (organico)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale	—
3. Farina d'ossa	Ossa sgrassate, seccate e macinate	20% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	2% N 18% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Azoto totale (organico)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale	—
4. Farina d'ossa degelatinate	Ossa sgrassate, degelatinate, seccate e macinate	20% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	1% N 15% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Azoto totale (organico)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale	—
5. Ruffetto d'ossa	Residuo della lavorazione delle ossa	15% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3% N 12% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Azoto totale (organico)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale	—
6. Concime d'ossa	Ossa non degelatinate e residui di macellazione trattati con acido solforico	13% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	2% N 11% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Azoto totale (organico)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale	—
7. Pollina essiccata	Escrementi di volatili domestici	5% N+ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	2% N 2% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Azoto totale (organico)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

azione del tipo - esempio: « Concime organico NP - farina d'ossa »).

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti

N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
Azoto totale	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	Per i Guani è consentito dichiarare la zona di provenienza del prodotto (es.: « Guano del Perù », « Guano d'Africa », « Guano italiano », ecc.).
Azoto totale	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	Sono ammesse le denominazioni: « Guano di pesce » e « Guano di Norvegia ».
Azoto totale	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	—
Azoto totale	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	—
Azoto totale	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	—
Azoto totale	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	—
Azoto totale	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	—

## 6. - CONCIMI ORGANO-MINERALI

## 6. 1. - Concimi Organo-minerali (Misti Organici) azotati.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Concime organo-minerale azotato (misto organico azotato)	Prodotto ottenuto per miscela o reazione di uno o più concimi organici azotati e di concimi semplici azotati	12% N (organico più minerale)  8% C (organico sul secco)	12% N (almeno 1,5% N organico)	(1) Azoto totale  (2) Azoto organico  (3) Azoto nitrico  (4) Azoto ammoniacale  (5) Azoto ureico  (6) Azoto cianamidico  (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	—	—

(MISTI ORGANICI).

Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			
N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale.	—	—	Si applica quanto disposto all'articolo 6, comma secondo, della legge.
2. Azoto organico.			Il titolo è dato in azoto totale.
3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso.			E obbligatoria la dichiarazione separata dall'azoto organico e di almeno una delle forme azotate da (3) a (7), nonché dei concimi minerali azotati di partenza.
4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata.			E altresì obbligatoria la dichiarazione del carbonio organico di origine biologica.
5. Per la formurea l'indice di attività che comunque non deve essere inferiore a 40.			E autorizzato l'impiego della torba fra le matrici organiche.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 6. 2. - Concimi Organo-minerali (Misti organici) NP.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Concime organo-minerale NP (misto organico NP)	Prodotto ottenuto per miscela o reazione di uno o più concimi organici azotati e/o NP e di concimi semplici azotati e/o fosfatici e/o di concimi composti NP	12% N (organico + minerale) + P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + + 8% C (organico sul secco)	3% N (almeno 1,5% N organico) 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeide (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in citrato ammonico neutro (3) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in citrato ammonico neutro e in acqua (4) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile unicamente negli acidi minerali (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale) (5) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié) (8) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile in acido formico al 2%	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti

N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
<p>1. Azoto totale</p> <p>2. Azoto organico</p> <p>3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso</p> <p>4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata</p> <p>5. Per la formurea l'indice di attività che comunque non deve essere inferiore a 40</p>	<p>1. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> totale: solubilità (4)</p> <p>2. Le solubilità da (1) a (3) e da (5) a (8) pari o superiori all'1% in peso</p>	—	<p>Si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma secondo, della legge:</p> <p>È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza.</p> <p>I titoli sono dati:</p> <p>a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico.</p> <p>b) in anidride fosforica totale. È obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti.</p> <p>c) in carbonio organico di origine biologica. È autorizzato l'impiego della torba fra le matrici organiche.</p>

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 6. 3. - Concimi Organo-Minerali (Misti organici) NK.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Concime organo-minerale NK (misto organico NK)	Prodotto ottenuto per miscela o reazione di uno o più concimi organici azotati, di concimi semplici azotati e/o di concimi semplici potassici e/o di concimi composti NK	12% N (organico + minerale) + K <sub>2</sub> O 8% C organico sul secco	3% N (almeno 1,5% N organico) 5% K <sub>2</sub> O	(1) Azoto totale  (2) Azoto organico  (3) Azoto nitrico  (4) Azoto ammoniacale  (5) Azoto ureico  (6) Azoto cianamidico  (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	—	K <sub>2</sub> O totale solubile in acqua



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti

N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale	—	K <sub>2</sub> O totale solubile in acqua	Si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma secondo, della legge.
2. Azoto organico			È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza. I titoli sono dati:
3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso			a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico.
4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata			b) in ossido di potassio totale solubile in acqua.
5. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40			c) in carbonio organico di origine biologica.
			È autorizzato l'impiego della torba fra le matrici organiche.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 6. 4. - Concimi organo-minerali (misti organici) NPK.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	2	3	4	5	6	7
Concime organo-minerale NPK (misto organico NPK)	Prodotto ottenuto per miscela o reazione di uno o più concimi organici azotati e/o NP e di concimi semplici azotati, fosfatici, potassici e/o di concimi composti NP, NK, PK, NPK	15% N (organico + minerale) + P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O 8% C organico sul secco	3% N (almeno 1,5% N organico) 5% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 5% K <sub>2</sub> O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in acqua (2) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in citrato ammonico neutro (3) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile in citrato ammonico neutro e in acqua (4) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile unicamente negli acidi minerali (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale) (5) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié) (8) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%	K <sub>2</sub> O totale solubile in acqua

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.  
Altri requisiti

N 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 9	K <sub>2</sub> O 10	Altre indicazioni e note 11
<p>1. Azoto totale</p> <p>2. Azoto organico</p> <p>3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso</p> <p>4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata</p> <p>5. Per la formurea l'indice di attività che comunque non deve essere inferiore a 40</p>	<p>1. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> totale: solubilità (4).</p> <p>2. Le solubilità da (1) a (3) e da (5) a (8) pari o superiori all'1% in peso.</p>	<p>K<sub>2</sub>O totale solubile in acqua</p>	<p>Si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma secondo, della legge. È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza.</p> <p>I titoli sono dati:</p> <p>a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico.</p> <p>b) in anidride fosforica totale. È obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti.</p> <p>c) in ossido di potassio totale solubile in acqua.</p> <p>d) in carbonio organico di origine biologica.</p> <p>È autorizzato l'impiego della torba fra le matrici organiche.</p>

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO 1. C.**

**AMMENDANTI E CORRETTIVI**

PAGINA BIANCA

1. *Premessa.*
  - 1.1. *Classificazione granulometrica.*

Per i correttivi calcici-magnesici è adottata la seguente classificazione granulometrica:

    - 1.1.1. *Prodotto polverulento:* almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore a 0,3 millimetri, il 100% dovrà avere una granulometria inferiore ad 1 millimetro.
    - 1.1.2. *Prodotto triturato:* almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore ai 5 millimetri.
    - 1.1.3. *Prodotto greggio:* meno dell'80% con granulometria inferiore a 5 millimetri.
    - 1.1.4. *Prodotto granulato:* prodotto polverulento, granulato artificialmente. La granulometria del prodotto dovrà essere dichiarata dal produttore (es.: 80% minimo inferiore a x millimetri; 100% inferiore a y millimetri).
  - 1.2. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell'uso.
  - 1.3. La sostanza organica viene determinata moltiplicando il contenuto in carbonio (C) per 1,724.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 2. - AMMENDANTI E CORRETTIVI.

2. 1. - *Ammendanti Organici naturali.*

DENOMINAZIONE N. DEL TIPO	1	2	3	4	5	6	7
1. - Letame essiccato	Mescolanza, più o meno fermentata di lettiera e deiezioni animali			Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	—
2. - Letame artificiale	Mescolanza di paglia e di concimi semplici azotati dopo fermentazione			Sostanza organica sul secco: minimo 60% Rapporto C/N: 50 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3% Umidità inferiore al 30%	È obbligatorio, indicare l'origine delle deiezioni animali. Esempio: letame di bovini, letame equino, ovino, ecc.	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—
				Sostanza organica sul secco: 70% minimo Rapporto C/N: 50 minimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	È obbligatorio, indicare il tipo di concime azotato usato	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - *Ammendanti Organici naturali.*

DENOMINAZIONE N. DEL TIPO	3	4	5	6	7
1	2	4	5	6	7
3. - Ammendante vegetale semplice	Prodotto a base di sostanze vegetali non fermentate, non contenente rifiuti di origine animale, senza aggiunta di sostanze inerti e nel quale il contenuto di torba è inferiore al 30% della sostanza vegetale totale	Sostanza organica sul totale quale: minimo 40% Sostanza organica sul secco: minimo 70% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 4%	È obbligatorio, indicare i componenti d'origine in ordine decrescente alle quantità presenti	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—
4. - Ammendante vegetale fermentato	Prodotto fermentato a base di sostanze vegetali non contenente rifiuti di origine animale oltre il letame, senza aggiunta di sostanze inerti e nel quale il contenuto in torba è inferiore al 30% della sostanza vegetale totale	Sostanza organica sul totale quale: minimo 35% Sostanza organica sul secco: minimo 50% Rapporto C/N: 55 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	È obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente alle quantità presenti	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—
5. - Ammendante vegetale composto	Prodotto fermentato derivato da una miscela di sostanze di origine vegetale che può contenere rifiuti di origine animale e/o sostanze minerali e/o sostanze inerti e nel quale il contenuto in torba è inferiore al 30% delle sostanze vegetali totali	Sostanza organica sul totale quale: minimo 20% Sostanza organica sul secco: minimo 30% Rapporto C/N: 55 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	È obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente alle quantità presenti	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - *Ammendanti Organici naturali.*

DENOMINAZIONE N. DEL TIPO	1	2	3	4	5	6	7
	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note			
6. - Ammendante da residui urbani (Compost maturo)	Mescolanza di rifiuti solidi, principalmente di origine domestica, la cui massa, nel corso della fabbricazione ha subito un riscaldamento naturale ad una temperatura maggiore o uguale a 60°C, preceduto o seguito da operazioni meccaniche quali cernita, macinazione, dilacerazione, deferratura, setacciatura, ecc.	Sostanza organica sul tal quale: minimo 20% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 2% Rapporto C/N: non superiore a 30 Granulometria: vedere colonna 5	Granulometria (setaccio a maglie quadrate): molto fine: almeno il 99% inferiore a 6,3 mm fine: almeno il 99% inferiore a 12,5 mm media: almeno il 99% inferiore a 25 mm grossolana: almeno il 99% inferiore a 40 mm	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N Classe granulometrica	Senza alcuna aggiunta di composti azotati inorganici o di azoto organico di sintesi		
7. - Torba acida	Residui vegetali fossilizzati contenuti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH inferiore a 5 (H <sub>2</sub> O) Sostanza organica sul secco: minimo 80% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 2%	E obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: « Torba di sfagno », ecc.	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica pH	—		

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - *Ammendanti Organici naturali.*

1 N. DEL TIPO	2 DENOMINAZIONE Modo di preparazione e componenti essenziali	3 Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	4 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5 Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	6 Note	
8.	Torba alcalina	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamen- te una certa quantità di materiale terroso	pH superiore a 5 (H <sub>2</sub> O) Sostanza organica sul sec- co: minimo 40% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 2%	E obbligatorio indi- care il nome dei ve- getali originari. Esempio: « Torba di sfagno », ecc.	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di ori- gine biologica Azoto totale Sostanza organica pH	—
9.	Ammendante tor- boso composto	Prodotto fermentato conte- nente più del 30% di tor- ba miscelata con residui di origine vegetale e/o animale e/o sostanze mi- nerali e/o sostanze inerti	Sostanza organica sul tal quale: minimo 35% Sostanza organica sul sec- co: minimo 60% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	E obbligatorio indi- care i componenti d'origine in ordine decescente alle quantità presenti	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di ori- gine biologica Azoto totale Sostanza organica	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 2. 2. - Correttivi Calcici e Magnesiaci.

1. N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2. Modo di preparazione e componenti essenziali	3. Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	4. Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5. Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	6. Note
1. - Correttivo calcareo	Prodotto d'origine naturale contenente come componenti essenziali, carbonato di calcio	35% CaO Classificazione granulometrica: vedi I.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—
2. - Marna	Roccia sedimentaria costituita essenzialmente da mescolanza di materiale calcareo ed argilloso	25% CaO Classificazione granulometrica: vedi I.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—
3. - Correttivo calcareo-magnesiaco	Prodotto d'origine naturale contenente come componenti essenziali, carbonati di calcio e di magnesio	35% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometrica: vedi I.1.	—	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	—
4. - Dolomite	Prodotto contenente calcio e magnesio come carbonato doppio	40% CaO + MgO 17% MgO Classificazione granulometrica: vedi I.1.	—	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	—
5. - Calce viva agricola	Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcaree contenente come componenti essenziali ossido di calcio	70% CaO Classificazione granulometrica: vedi I.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2.2. Correttivi Calcici e Magnesiaci.

1. N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2 Modo di preparazione e componenti essenziali	3	4 Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	7 Note
6. - Calce agricola spenta	Prodotto ottenuto per idrata- zione della calce agricola viva		50% CaO Classificazione granulometri- ca: vedi 1.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—
7. - Calce viva ma- gnesiaca	Prodotto ottenuto per calcina- zione di rocce calcaree ma- gnesiache		70% CaO + MgO Classificazione granulometri- ca: vedi 1.1.	—	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	—
8. - Calce spenta ma- gnesiaca	Prodotto ottenuto per idrata- zione della calce viva ma- gnesiaca		50% CaO + MgO 12% MgO Classificazione granulometri- ca: vedi 1.1.	—	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	—
9. - Ceneri di calce	Prodotto residuo della fabbri- cazione delle calci. Può con- tenere ossidi, idrossidi, car- bonati di calcio e di magne- sio e ceneri di carbone		40% CaO + MgO Classificazione granulometri- ca: vedi 1.1.	—	CaO totale Classe granulometrica MgO totale (facoltativa)	—
10. - Ceneri di calce magnesiaca	Prodotto residuo della fabbri- cazione delle calci in cui il titolo in ossido di magnesio è uguale o superiore all'8%		40% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometri- ca: vedi 1.1.	—	MgO totale MgO totale Classe granulometrica	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2.2. Correttivi Calcici e Magnesiaci.

1	2	3	4	5	6	7
N. DEL TIPO	DENOMINAZIONE	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
11.	Calce di defecazione	Prodotto residuo della filtrazione di sughi zuccherini dopo la carbonatazione. Il carbonato di calcio è presente finemente suddiviso.	CaO 20% Classificazione granulometrica: 1.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—
12.	Gesso agricolo	Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio con 2 molecole d'acqua	25% CaO 35% SO <sub>3</sub> Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	—	CaO totale SO <sub>3</sub> totale Classe granulometrica	—
13.	Anidrite	Prodotto d'origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio anidro	30% CaO 45% SO <sub>3</sub> Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	—	CaO totale SO <sub>3</sub> totale Classe granulometrica	—
14.	Gesso cotto	Prodotto ottenuto dalla disidratazione totale o parziale del gesso	30% CaO 45% SO <sub>3</sub> Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	—	CaO totale SO <sub>3</sub> totale Classe granulometrica	—
15.	Solfato di calcio precipitato	Sottoprodotto di fabbricazioni industriali quali, ad esempio la fabbricazione dell'acido solforico	25% CaO 35% SO <sub>3</sub> Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	—	CaO totale SO <sub>3</sub> totale Classe granulometrica	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 3. - *Ammendanti e Correttivi diversi.*

DENUMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	7 Note
1. - Solfato ferroso per uso agricolo	Prodotto industriale, collate- rale di altre lavorazioni	90% $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ Solubilità in acqua: circa 26 g/100 ml a 20°C	—	$\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ totale	—
2. - Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Prodotto a base di «Maërl» (residui calcarei di alghe marine) e di kieserite	30% CaO 8% MgO 12% $\text{SO}_4$ Classificazione granulometri- ca: vedi I.1.	—	CaO totale MgO totale $\text{SO}_4$ totale Classe granulometrica	—

## ALLEGATO 2.

## NORME CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA

1. - *Indicazioni obbligatorie per l'identificazione.*

1.1. - Per i concimi CEE di cui all'allegato 1 A:

1.1.1. - L'indicazione CONCIME CEE in lettere maiuscole.

1.1.2. - La denominazione del tipo di concime, conformemente all'allegato 1 A.

1.1.3. - I titoli per ciascun elemento fertilizzante ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilità, quando sono prescritti nell'allegato 1 A.

1.1.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi minerali semplici e composti deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale e nel seguente ordine N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O per i concimi composti.

1.1.3.2. - Le forme e le solubilità degli elementi fertilizzanti devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 A preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

1.1.3.3. - L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve essere fatta riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: azoto (N), anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), ossido di potassio (K<sub>2</sub>O), ossido di magnesio (MgO).

1.1.4. - Il peso netto o il peso lordo, in questo secondo caso deve essere indicata a fianco la tara.

1.1.5. - Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l'indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio del concime avente sede nella CEE.

1.2. - Per i concimi nazionali di cui all'allegato 1 B:

1.2.1. - L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE o CONCIME MINERALE COMPOSTO o CONCIME ORGANICO o CONCIME ORGANO-MINERALE, in lettere maiuscole.



1.2.2. - La denominazione del tipo di concime, conformemente all'allegato 1 B - senza ripetere la parola « concime » ove questa ricorra nella stessa denominazione del tipo - e, con la stessa evidenza tipografica, la dizione « a basso titolo » quando prevista.

1.2.3. - I titoli per ciascun elemento fertilizzante ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilità quando sono prescritti nell'allegato 1 B.

1.2.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi minerali semplici e composti, organici ed organo-minerali, deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale e nel seguente ordine:

1.2.3.2. - N,  $P_2O_5$ ,  $K_2O$ , per gli elementi principali;

1.2.3.3. - CaO, MgO,  $SO_3$  (S), per gli elementi secondari;

1.2.3.4. - B, Mn, Zn, Cu, Mo, Co, Fe, per i microelementi;

1.2.3.5. - C e Cl rispettivamente per il carbonio organico di origine biologica e per il cloro.

1.2.3.6. - Le forme e le solubilità degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 B preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

1.2.3.7. - L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve essere fatta riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: azoto (N), anidride fosforica ( $P_2O_5$ ), ossido di potassio ( $K_2O$ ), ecc.).

1.2.4. - Il peso netto o il peso lordo, in questo secondo caso deve essere indicata a fianco la tara. Per i concimi fluidi è ammessa, in aggiunta all'indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C.

1.2.5. - Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento o del deposito e l'indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio del concime avente sede nel territorio nazionale.

1.2.6. - Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 1 B.

1.3. - Per gli ammendanti ed i correttivi di cui all'allegato 1 C:

1.3.1. - L'indicazione « AMMENDANTE » o « CORRETTIVO » in lettere maiuscole.

1.3.2. - La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 1 C, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in « elementi » od in « sostanze utili ».

1.3.3. - I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forme e solubilità, quando prescritti nell'allegato 1 C.

1.3.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per gli ammendanti e i correttivi, deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi e nell'ordine stabilito nell'allegato 1 C.

1.3.3.2. - Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 C preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

1.3.3.3. - L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), carbonio organico da torba (C), ecc.).

1.3.4. - Il peso netto o il peso lordo, in questo secondo caso deve essere indicata a fianco la tara.

1.3.5. - Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato, nonché la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento o del deposito e l'indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio del prodotto avente sede nel territorio nazionale.

1.3.6. - Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 1 C.

## 2. - Norme per l'etichettatura.

2.1. - Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti le indicazioni di cui al punto 1., devono essere bene in vista.

Le etichette devono essere fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio.

Se il sistema di chiusura è costituito da un sigillo o da un piombo, su di esso deve figurare il nome od il contrassegno specifico del responsabile di cui ai punti 1.1.5., 1.2.5. e 1.3.5.

2.2. - Le indicazioni di cui al punto 1. devono essere indelebili e chiaramente leggibili.

## ALLEGATO 3.

## TOLLERANZE

1. - *Definizioni.*

1.1. - Le tolleranze indicate nel presente allegato per ciascun elemento fertilizzante corrispondono agli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell'analisi.

1.2. - Esse devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, nonché dell'eventuale errore analitico e di campionamento.

1.3. - Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati negli allegati 1 A, 1 B, 1 C.

1.4. - In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza dell'elemento fertilizzante in rapporto al valore dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.

2. - Allo scopo di impedire che le tolleranze previste in questo allegato siano messe sistematicamente a profitto, i competenti servizi di vigilanza effettuano i controlli adottando il seguente criterio: su di un numero  $n$  di campioni di fertilizzanti di uno stesso tipo, di uno stesso produttore, provenienti dalla stessa unità produttrice e raggruppati secondo l'ordine cronologico dei prelievi avvenuti in un arco di tempo non superiore ai 12 mesi, si determina, elemento per elemento, il titolo analitico medio ponderale (rapportato al peso della partita campionata). Analogamente sui titoli dichiarati per gli  $n$  campioni analizzati, si determina, elemento per elemento, il titolo dichiarato medio ponderale (rapportato al peso delle partite campionate).

La differenza tra i due valori ottenuti per ciascun elemento deve risultare uguale o inferiore al valore della tolleranza ridotta ( $t_r$ ) ottenibile con la seguente formula:

$$t_r = \frac{t_i \cdot 1,5}{\sqrt{n}}$$

dove:

$t_i$  = tolleranza individuale riportata in questo allegato per l'elemento considerato.

$n$  = numero di campioni costituenti una serie che è fissato a 16.

Qualora la differenza tra i due valori di cui sopra superi il valore della tolleranza ridotta ( $t_r$ ), i responsabili saranno perseguiti secondo le norme di cui all'art. 10 della legge.

Ai fini del predetto controllo i servizi di vigilanza sono tenuti ad inviare, per ogni campione analizzato, una copia del relativo certificato di analisi al produttore o confezionatore, all'importatore o venditore del fertilizzante, il quale, limitatamente ai campioni costituenti una serie, potrà chiedere, con le modalità previste dall'articolo 10, la revisione delle analisi per gruppi di  $n$  campioni, nel termine perentorio di trenta giorni a partire da quello di ricevimento della comunicazione di denuncia, oppure effettuare il pagamento liberatorio di cui al già citato articolo.

I campioni che all'analisi risultano con titoli inferiori a quelli dichiarati anche a seguito dell'applicazione delle tolleranze individuali consentite in questo allegato, non concorreranno alla formazione delle serie di cui sopra ed i responsabili saranno comunque direttamente perseguiti secondo le norme di cui all'articolo 10 della legge.

3. - Per quanto concerne il titolo dichiarato in elementi fertilizzanti nei vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A (Concimi CEE), le tolleranze applicabili sono le seguenti:

Valori assoluti  
in percentuale  
di peso espressi  
in N - P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - K<sub>2</sub>O  
- MgO - Cl

3.1. - *Concimi semplici.*

3.1.1. - *Concimi azotati:*

Nitrato di calcio . . . . .	0,4
Nitrato di calcio e di magnesio . . . . .	0,4
Nitrato di sodio . . . . .	0,4
Nitrato del Cile . . . . .	0,4
Calciocianamide . . . . .	1,0
Calciocianamide nitrata . . . . .	1,0
Solfato ammonico . . . . .	0,3
Nitrato ammonico:	
(fino al 32% compreso) . . . . .	0,8
(oltre il 32%) . . . . .	0,6
Solfonitrato d'ammonio . . . . .	0,8
Solfonitrato d'ammonio e di magnesio . . . . .	0,8
Stickstoffmagnesia . . . . .	0,8
Urea . . . . .	0,4

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N - P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - K <sub>2</sub> O - MgO - Cl
3.1.2. - Concimi fosfatici:	
Scorie Thomas:	
— dichiarazione espressa da una forcella del 2% in peso . . . . .	0,0
— dichiarazione espressa da un solo numero . . . . .	1,0
3.1.2.1. - Altri concimi fosfatici:	
Solubilità della P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> in: (N.º del concime dell'alle- gato 1 A):	
Acidi minerali 3, 6, 7 . . . . .	0,8
Acido formico 7 . . . . .	0,8
Citrato ammonico neutro 2a, 2b, 2c . . . . .	0,8
Citrato ammonico alcalino 4, 5, 6 . . . . .	0,8
Acqua 2a, 2b, 3 . . . . .	0,9
Acqua 2c . . . . .	1,3
3.1.3. - Concimi potassici:	
Sale greggio di potassio . . . . .	1,5
Sale greggio di potassio arricchito . . . . .	1,0
Cloruro di potassio:	
(fino al 55% compreso) . . . . .	1,0
(oltre il 55%) . . . . .	0,5
Cloruro di potassio contenente sale di magnesio	1,5
Solfato di potassio . . . . .	0,5
Solfato di potassio contenente sale di magnesio	1,5
3.1.4. - Altri elementi:	
Ossido di magnesio . . . . .	0,9
Cloro . . . . .	0,2
3.2. - Concimi composti.	
3.2.1. - Elementi fertilizzanti:	
Azoto . . . . .	1,1
Anidride fosforica . . . . .	1,1
Ossido di potassio . . . . .	1,1

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Valori assoluti  
in percentuale  
di peso espressi  
in N - P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - K<sub>2</sub>O  
- MgO - Cl

3.2.2. - Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato:

Concimi binari . . . . .	1,5
Concimi ternari . . . . .	1,9

3.3. - Per quanto concerne i titoli dichiarati delle varie forme azotate e delle solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) e anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'allegato 1 A e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

4. - Per quanto concerne il titolo dichiarato in elementi fertilizzanti nei vari tipi di concimi elencati nell'allegato 1 B (Concimi nazionali), le tolleranze applicabili sono le seguenti:

Valori assoluti in  
percentuale di peso  
espressi in N - P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> -  
K<sub>2</sub>O - CaO - MgO - SO<sub>3</sub>  
- S - Cl - B - Mn - Zn -  
Cu - Mo - Co - Fe

4.1. - *Concimi semplici.*

4.1.1. - *Concimi azotati (solidi e fluidi):*

Nitrato di calcio . . . . .	0,4
Calciocianamide . . . . .	1,0
Solfato ammonico . . . . .	0,3
Nitrato ammonico	
(fino al 32% compreso) . . . . .	0,8
(oltre il 32%) . . . . .	0,6
Solfonitrato di ammonio . . . . .	0,8
Urea . . . . .	0,4
Formurea . . . . .	0,5
Crotonilidendiurea . . . . .	0,5
Isobutilidendiurea . . . . .	0,5
Sali misti azotati . . . . .	0,5

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N - P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - K <sub>2</sub> O - CaO - MgO - SO <sub>3</sub> - - S - Cl - B - Mn - Zn - Cu - Mo - Co - Fe
Soluzioni ammoniacali . . . . .	0,4
Soluzioni di nitrato ammonico . . . . .	0,4
Soluzioni di urea . . . . .	0,4
Soluzioni azotate urea+nitrato ammonico . . . . .	0,5
Soluzioni di solfato ammonico . . . . .	0,4
4.1.2. - Concimi fosfatici:	
Scorie di defosforazione:	
— dichiarazione espressa da una forcilla del 2% in peso . . . . .	0,0
— dichiarazione espressa da un solo numero . . . . .	1,0
4.1.2.1. - Altri concimi fosfatici:	
Solubilità della P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> in (N.° del concime nell'alle- gato 1 B - punto 2.3.):	
Acidi minerali 1, 5, 9, 10, 11 . . . . .	0,8
Acido formico 10 . . . . .	0,8
Citrato ammonico neutro 2, 3, 4, 6* . . . . .	0,8
Citrato ammonico alcalino (Petermann, Joulie) 7, 8, 9 . . . . .	0,8
Acqua 2, 3, 5, 6 . . . . .	0,9
Acqua 4 . . . . .	1,3
4.1.2.2. - Concimi fosfatici fluidi:	
Acido fosforico . . . . .	0,8
4.1.3. - Concimi potassici:	
Sale potassico grezzo . . . . .	1,5
Cloruro potassico:	
(fino al 55% compreso) . . . . .	1,0
(oltre il 55%) . . . . .	0,5

\* Tolleranza per l'azoto: 0,3.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N - P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - K <sub>2</sub> O - CaO - MgO - SO <sub>3</sub> - - S - Cl - B - Mn - Zn - Cu - Mo - Co - Fe
Sale potassico B.T.C. . . . .	1,0
Solfato potassico . . . . .	0,5
Sali misti di potassio o sfridi potassici . . . . .	1,0
4.2. - Concimi composti (solidi e fluidi).	
4.2.1. - Elementi fertilizzanti:	
Azoto . . . . .	1,1
Anidride fosforica . . . . .	1,1
Ossido di potassio . . . . .	1,1
4.2.2. - Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato:	
Concimi binari . . . . .	1,5
Concimi ternari . . . . .	1,9
4.2.3. - Altri elementi (secondari e microelementi) nei concimi semplici e composti:	
Ossido di calcio . . . . .	} 1/10 del valore dichiarato con un massimo di 0,8.
Ossido di magnesio . . . . .	
Anidride solforica . . . . .	
Zolfo . . . . .	
Cloro . . . . .	
Boro . . . . .	
Manganese . . . . .	
Zinco . . . . .	
Rame . . . . .	
Molibdeno . . . . .	
Cobalto . . . . .	
Ferro . . . . .	

4.2.4. - Per quanto concerne i titoli dichiarati delle varie forme azotate e della solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'allegato 1 B e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

4.2.5. - Sull'« indice di attività », nella formurea e nei concimi che la contengono, è ammessa una tolleranza uguale a  $\pm 5\%$ , con un massimo di 2 unità.

4.3. - *Concimi organici.*

Valori assoluti in percentuale  
di peso espressi in

4.3.1. - *Concimi organici azotati:*

	N	C
Pennone . . . . .	0,9	1,0
Cornunghia torrefatta . . . . .	0,5	1,0
Cornunghia naturale . . . . .	0,9	1,0
Pelli e crini . . . . .	0,9	1,0
Cuoiattoli . . . . .	0,9	1,0
Cuoio torrefatto . . . . .	0,5	1,0
Crisalidi . . . . .	0,9	1,0
Sangue secco . . . . .	0,5	1,0
Farina di carne . . . . .	0,5	1,0
Panelli . . . . .	0,5	1,0
Borlanda * . . . . .	0,5	1,0
Cascami di lana . . . . .	0,5	1,0

4.3.2. - *Concimi organici NP:*

	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	C
Guano . . . . .	0,5	0,5	1,0
Farina di pesce . . . . .	0,5	0,5	1,0
Farina d'ossa . . . . .	0,5	0,5	1,0
Farina d'ossa degelatinata . . . . .	0,5	0,5	1,0
Ruffetto d'ossa . . . . .	0,5	0,5	1,0
Concime d'ossa . . . . .	0,5	0,5	1,0
Pollina essiccata . . . . .	0,5	0,5	1,0

\* Tolleranza per l'ossido di potassio: 0,5.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4.4. - *Concimi organo-minerali.*

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	C
4.4.1. - Concimi organo-minerali azotati . . . .	0,8	—	—	1,0
4.4.2. - Concimi organo-minerali NP . . . .	1,1	1,1	—	1,0
4.4.3. - Concimi organo-minerali NK . . . .	1,1	—	1,1	1,0
4.4.4. - Concimi organo-minerali NPK . . . .	1,1	1,1	1,1	1,0

## 4.4.5. - Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato:

Concimi organo-minerali azotati . . . . .	1,2
Concimi organo-minerali NP ed NK . . . . .	1,9
Concimi organo-minerali NPK . . . . .	2,5

## 4.5. - Altri elementi (secondari e microelementi) nei concimi organici e nei concimi organo-minerali:

Ossido di calcio . . . . .	} 1/10 del valore dichiarato con un massimo di 0,8
Ossido di magnesio . . . . .	
Anidride solforica . . . . .	
Zolfo . . . . .	
Cloro . . . . .	
Boro . . . . .	
Manganese . . . . .	
Zinco . . . . .	
Rame . . . . .	
Molibdeno . . . . .	
Cobalto . . . . .	
Ferro . . . . .	

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4.6. - Per quanto concerne i titoli dichiarati per le varie forme azotate e per le varie solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono ad 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica ( $P_2O_5$ ) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'allegato 1 B e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

4.7. - Nei concimi liquidi previsti nell'allegato 1 B è tollerato un residuo insolubile, determinabile per filtrazione o centrifugazione della soluzione resa omogenea e portata a 20°C, non superiore all'1% P/V.

5. - Per quanto concerne il titolo dichiarato in elementi od in sostanze utili nei vari tipi di ammendanti o correttivi elencati nell'allegato 1 C, le tolleranze applicabili sono le seguenti:

5.1. - *Ammendanti organici naturali.*

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		Valori consentiti sul Rapporto
	C	Sos. Org.	C/N
Letame essiccato . . . . .	3,0	5,0	3,0
Letame artificiale . . . . .	3,0	5,0	3,0
Ammendante vegetale semplice . . . . .	3,0	5,0	3,0
Ammendante vegetale fermentato . . . . .	3,0	5,0	3,0
Ammendante fermentato composto . . . . .	3,0	5,0	3,0
Ammendante da residui urbani:			
maturo . . . . .	3,0	5,0	3,0
Torba acida . . . . .	1,0	2,0	1,0
Torba alcalina . . . . .	1,0	3,0	1,0
Ammendante torboso composto . . . . .	1,0	2,0	—

5.2. - *Correttivi calcici e magnesiaci.*

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	CaO	MgO	SO <sub>3</sub>	Fe SO <sub>4</sub> , 7 H <sub>2</sub> O
Per i correttivi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 . . . . .	0,7	0,7	—	—
Per i correttivi n. 12, 13, 14, 15 . . . . .	0,7	—	0,5	—

5.3. - *Ammendanti e correttivi diversi.*

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	CaO	MgO	SO <sub>3</sub>	Fe SO <sub>4</sub> , 7 H <sub>2</sub> O
Solfato ferroso per uso agricolo . . . .	—	—	—	2
Correttivo calcico solfo- magnesiaco . . .	0,7	0,7	0,5	—